

Ordinanza

n. 14/2025/ANE

TEMPORANEA INTERDIZIONE PARZIALE ALL'UTILIZZO DELLA DARSENA AEROPORTUALE E DEI PARCHEGGI SITUATI NELL'AMBITO DEL SEDIME AEROPORTUALE

Il Direttore Territoriale Nord Est

- VISTI gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Aeroportuale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;
- VISTA l'ordinanza n. 1/1973 della già Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Venezia;
- VISTA l'ordinanza n. 26/2014/CNE "Sistema viario *land side* dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia" e SS.MM.;
- VISTA l'ordinanza n. 16/2018/ENE "Circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera e istituzione della Zona a Traffico Controllato" e SS.MM.;
- VISTA la nota n. 13893, datata 16 ottobre 2025 - Uscita, della Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimi ed Aereo di Venezia con la quale si richiede l'interdizione alla sosta in viabilità stradale area *land side*, nella giornata del 17 ottobre 2025, riservando agli Enti di Stato tutto il parcheggio antistante l'aviazione generale e tutta l'area di parcheggio che costeggia la darsena (lato parcheggio "Marco Polo park) dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze;
- CONSIDERATA la necessità di modificare temporaneamente la viabilità e la disciplina della sosta sul sedime aeroportuale, al fine di garantire le esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse al transito di personalità istituzionali presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia in occasione dei Funerali di Stato dei Carabinieri, deceduti in servizio a Castel D'Azzano (VR);
- INFORMATI gli Enti di Stato coinvolti e il Gestore aeroportuale;

ORDINA

Art. 1

per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica, **dalle ore 12:00 del giorno 17 ottobre 2025, sino a cessate esigenze**, l'interdizione alla sosta in viabilità stradale area *land side*, riservando agli Enti di Stato tutto il

parcheggio antistante l'aviazione generale e tutta l'area di parcheggio che costeggia la darsena (lato parcheggio "Marco Polo" park);

Art. 2

tutte le aree oggetto di interdizione temporanea dovranno essere sgomberate da natanti e veicoli e saranno poste nella disponibilità delle Autorità di Forze Armate/ Pubblica Sicurezza;

Art. 3

i natanti ed i veicoli che alle date indicate all'art. 1 della presente Ordinanza siano ancora presenti nelle aree interdette, verranno rimossi con costi a carico dei proprietari. La società di gestione aeroportuale, anche per il tramite delle società sub concessionarie, provvede a fornire tempestivo avviso all'utenza;

Art. 4

la circolazione all'interno della darsena aeroportuale e del sedime aeroportuale, nonché i flussi di ingresso e uscita, potranno essere soggetti a regolazione e restrizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito della cornice di sicurezza dell'evento in premessa indicato;

Art. 5

la società di gestione aeroportuale:

- provvederà alla notifica della presente ordinanza alle società sub concessionarie delle aree interessate dalla presente Ordinanza;
- posizionare idonea segnaletica nelle predette aree interdette alla sosta e alla fermata non autorizzata;

Art. 6

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza è sanzionata secondo le previsioni del Codice della Strada e del Codice della Navigazione;

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Venezia, data del protocollo

**Il Direttore
Scolpati**

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)